



Emergenza cantieri ai tempi del COVID-19

Aggiornamento Professionale



Il corso è destinato ai **coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili** al fine di garantire la sicurezza dei luoghi in cui egli è chiamato ad esercitare la propria funzione, nel rispetto degli obblighi imposti dal D. Lgs. 81/2008, ma soprattutto nel rispetto delle regole dettate dai protocolli condivisi e sottoscritti dalle parti sociali il 19 e 24 marzo 2020 nonché quello del 24 aprile 2020, integrato nel Decreto Legge n.9 del 25 aprile 2020 all'allegato VII.



I riferimenti legislativi a cui facciamo riferimento in questo aggiornamento professionale, sono quelli emanati durante il periodo dell'emergenza indotta dal coronavirus. In particolare faremo riferimento ai diversi accordi confederali auspicati e voluti dal Presidente del Consiglio con il DPCM 11 marzo 2020. Non a caso il Ministero delle Infrastrutture dei trasporti, il 14 marzo 2020 propone il primo protocollo per la sicurezza dei luoghi dei lavori.



RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- [Decreto legislativo 81/2008 s.m.i.](#)
- Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
- [Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6](#)
- [DPCM 11 marzo 2020](#) (Decreto #IoRestoaCasa)
- Protocollo 14 marzo 2020 (Sicurezza in tutti i luoghi di lavoro)
- [D. Legge 17 marzo 2020, n. 18](#) (Decreto Cura Italia)
- Accordo MIT 19 marzo 2020 (Sicurezza dei Cantieri)
- Protocollo 24 marzo 2020 2020 (Sicurezza dei Cantieri)
- DPCM 10 aprile 2020 (Proroga il lockdown fino al 3/05/20)
- [DPCM 25 marzo 2020](#)
- Protocollo 24 aprile 2020 2020 (Sicurezza dei Cantieri)



I RIFERIMENTI LEGISLATIVI QUI
INDICATI E RICHIAMATI, SONO PARTE
INTEGRANTE DI QUESTO
AGGIORNAMENTO, IL CUI
APPROFONDIMENTO PUO' AVVENIRE IN
MODO INTERATTIVO, CLICCANDO SUI
LINK DELLE NORMATIVE RIPORTATE
NELLE SLIDE.



Prima di procedere all'analisi e all'approfondimento dei protocolli sindacali sottoscritti, ed in particolare quelli che riguardano l'attività dei cantieri temporanei e mobili, ricordiamo che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D. Lgs, 81/2008 il datore di lavoro o il dirigente, **ha l'obbligo di tutelare la sicurezza e la salute dei propri lavoratori attraverso la valutazione dei rischi di cui all'art. 17.**



In particolare in virtù dell'art. 18 c.1 lettera z) il datore di lavoro ha l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;



Per il datore di lavoro, questo si traduce, nella necessità di aggiornare il DVR aziendale, nonché di aggiornare tutti i POS dei cantieri attivi, nel rispetto delle regole dettate dai vari accordi sindacali al fine di contenere la diffusione del contagio del coronavirus.



Naturalmente, l'obbligatorietà dell'aggiornamento del POS attraverso cui l'azienda gestisce eventuali lavoratori autonomi e fornitori, obbliga il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ad aggiornare il proprio PSC anche in virtù degli obblighi che gli derivano dall' [Art.92](#) ex D. Lgs.81/2008



Prima di passare all'analisi e all'approfondimento degli accordi sindacali inerenti i cantieri temporanei e mobili, diamo uno sguardo al [DPCM del 11 marzo 2020](#) #ioRestoaCasa attraverso cui il Governo stabilisce le attività essenziali ritenute indispensabili per l'attuazione del lockdown sociale.



Tra le attività permesse dal DPCM del 10 marzo, oltre alle industrie alimentari a quelle della commercializzazione dei prodotti agro alimentari insieme a tantissime altre attività ritenute essenziali per la collettività quali l'agricoltura, i servizi sanitari, banche, farmacie, tabaccai, servizi per la telefonia, etc., ritroviamo nell'elenco del DPCM, anche i servizi professionali di cui all' ateco 71, nonché le attività di costruzione dell'ingegneria civile afferenti il codice ateco 42 riguardanti il settore delle costruzioni di opere di pubblica utilità.



Successivamente al DPCM del 10 marzo 2020, il governo approva il [Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), denominato decreto **Cura Italia**, recante "misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza sanitaria".



Questo decreto, rappresenta un intervento economico importante a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie messe in crisi dagli effetti del lockdown sociale, tra cui l'attivazione della cassa integrazione in deroga oltre a tantissimi altri incentivi economici destinati a famiglie e lavoratori. Il decreto propone anche una serie di iniziative a vantaggio del settore delle costruzioni.



Tra le iniziative intraprese a vantaggio del settore edile ritroviamo:

- L'obbligo del pagamento dei lavori già eseguiti da parte dei committenti privati;
- Proroga della validità delle autorizzazioni amministrative (SCIA, permessi di costruzione, CILA etc, e del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC.
- Responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne dei lavori o rescissioni contrattuali.



Attenzione! Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, **atti abilitativi e termini di inizio e di ultimazione dei lavori**, previsti dall'articolo 15 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **conservano la loro validità per i 90 giorni successivi** alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.



Tale disposizione si applica anche alle **segnalazioni certificate di inizio attività**, alle segnalazioni certificate di **agibilità**, nonché alle autorizzazioni **paesaggistiche** e alle autorizzazioni ambientali.

Resta però sospeso, per tutto il periodo emergenziale, il ritiro dei titoli abilitativi edilizi eventualmente rilasciati.



Su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, il giorno 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il primo protocollo finalizzato al contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19, per la tutela e la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro e lavoratori.



Il [DPCM 11 marzo 2020](#) in attuazione della misura contenuta all'art. 1 c.9) che limitatamente alle attività produttive raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacati dei lavoratori, esclude in modo esplicito, accordi sindacali con le rappresentanza dei professionisti tecnici o altre associazioni di categoria.



L'assenza ai tavoli di concertazione delle categorie professionali, condanna questi a subire scelte improprie da parte di soggetti che non tenendo conto delle responsabilità specifiche dei soggetti interessati, li condanna a subire passivamente posizioni non condivise, come se i professionisti non avessero diritti da tutelare o responsabilità da rivendicare.



Come si potrà notare, nelle concertazioni sindacali del 19 marzo ed il 24 marzo, nonché quella del 24 aprile, mancano le sigle sindacali in rappresentanza dei professionisti tecnici, ma soprattutto mancano gli Ordini Professionali del settore (CNA, CNI, CNG, CNPI etc.)



Ciò a prescindere, il 19 marzo 2020, successivamente al protocollo del 14 marzo, riguardante tutte le attività produttive, il M.I.T., di concerto con alcune parti sindacali del settore delle costruzioni, sottoscrivono il **primo protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.**



Successivamente a quest'ultimo, il 24 marzo 2020, sempre nell'ambito dei cantieri temporanei e mobili viene addirittura, sottoscritto un ulteriore protocollo finalizzato a fornire le indicazioni operative per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.



Il COVID-19 rappresenta, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure comportamentali uguali per tutti, a tutti i livelli sociali ed in qualsiasi contesto lavorativo, questo a prescindere dalla tipologia dell'attività produttiva, sia essa commerciale o industriale o di altra natura.



Rispetto a questa emergenza epidemiologica, è opportuno porre una particolare attenzione alle misure di contenimento da adottare e che obbligatoriamente si dovranno estendere a tutte le imprese chiamate alla realizzazione dell'opera appaltata. Ciò indipendentemente dalla contemporaneità delle fasi lavorative che ogni impresa, nel corso dei lavori contrattualizzati, dovrà realizzare.



In generale occorre che tutti i soggetti interessati, imprese esecutrici, lavoratori autonomi e fornitori, siano particolarmente attenti nell'adottare tutte le misure di sicurezza imposte dai vari DPCM emanati a partire da quello del 14 marzo 2020.



L'adozione delle misure di prevenzione da predisporre nel cantiere, dovranno essere condivise fra tutte le figure coinvolte nella realizzazione dei lavori. In particolare, oltre al datore di lavoro ed al committente, che rappresentano le figure su cui ricadono gli impegni economici ed organizzativi, le figure più importanti per questa fase emergenziale, sono, il medico competente ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.



Il **medico competente**, sebbene non obbligato a certificare per ogni lavoratore la mancanza della sintomatologia tipica dell'infezione al covid-19, deve comunque, in collaborazione con il datore di lavoro, dettare, le procedure d'intervento per la gestione sanitaria.



La figura del Medico Competente trova una particolare attenzione nel protocollo del **24 aprile 2020**, che gli attribuisce un ruolo fondamentale, coinvolgendolo alla ripresa dei lavori, alla identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età, nonché al reinserimento dei soggetti con pregressa positività al COVID-19.



Oltre ad integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, il medico competente collabora con il datore di lavoro e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o in mancanza con gli RLST.

In considerazione del suo ruolo, il M.C. nella valutazione dei rischi e per la sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine delle strategie di sicurezza e di tutela dei lavoratori.



Per il reintegro progressivo di eventuali lavoratori risultati positivi al coronavirus, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica al fine di accertare la mancanza dei sintomi specifici.



Insieme al Medico competente, il **coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, ove previsto, assume al ruolo di figura fondamentale, nel garantire l'attuazione delle procedure comportamentali imposte dal Piano di Sicurezza e Coordinamento conformemente ai rispettivi POS aziendali, che ogni datore di lavoro, obbligatoriamente dovrà aggiornare in virtù dell'art. 18 c. 1 lett. z).



Il coordinatore per la sicurezza, in virtù degli obblighi che gli derivano dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008, ma soprattutto per una sua corretta applicazione, non può non conoscere gli obblighi propri del datore di lavoro.



Questo aspetto, di fondamentale importanza, impone al CSE di recepire le disposizioni dei protocolli sindacali al fine di poterli VERIFICARE ed ATTUARE, nell'esercizio della propria funzione.



Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per gli appalti affidati antecedentemente al periodo epidemiologico, dovrà per la ripresa delle attività lavorative, provvedere ad integrare il PSC alle procedure di sicurezza anti contagio, rivalutando ed integrando i costi della sicurezza.



I costi della sicurezza saranno calcolati anche in virtù degli impegni che il datore di lavoro vorrà assumere in funzione delle agevolazioni fiscali previste dal decreto "**Cura Italia**", che prevede un insieme d'interventi economici, a vantaggio delle singole imprese attraverso il credito d'imposta per tutte le spese impegnate nella tutela dell'igiene dei lavoratori, e del cantiere nel suo insieme.



NULLA SARA' PIU' UGUALE A PRIMA!!!

Il coronavirus, condiziona notevolmente la nostra vita, ma soprattutto l'economia del nostro lavoro, in cui la gestione della prevenzione e la tutela della salute, assorbirà tantissime energie e risorse economiche.



L'aggiornamento del PSC, dovrà avvenire sostanzialmente attraverso la modifica del layout del cantiere in cui saranno graficizzate regole che si vorranno adottare nell'ambito del contesto lavorativo e delle aree di lavoro e la modifica del cronoprogramma dei lavori attraverso cui si gestiranno le fasi dei lavori interferenti.



Il cronoprogramma, documento a cui spesso il CSE dedica poca attenzione, rappresenta invece il documento fondamentale per la revisione e rivalutazione dei costi della sicurezza, costi finalizzati a garantire le procedure di contenimento e mitigazione del rischio contagio.



Il cronoprogramma dei lavori rappresenta il documento strategico per garantire il distanziamento sociale attraverso lo sfasamento delle lavorazioni o la revisione dei tempi di esecuzione delle lavorazioni che si sovrappongono.



Limitare al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle fasi lavorative e degli orari del cantiere in entrata ed uscita.



Sarà necessario avviare lo smart working per le attività di direzione dei lavori e controllo degli stessi, anche per quanto concerne le attività di coordinamento e di verifica degli adempimenti previsti, anche attraverso soluzioni programmate da remoto.



Nei confronti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ricade la responsabilità del controllo dell'efficacia dei sistemi programmati e quindi la costante "verifica" del rispetto alle procedure imposte, relativamente alle attività comuni e spazi condivisi.



E' giusto a questo punto chiarire, al solo scopo di evitare equivoci o perplessità, che il coordinatore per la sicurezza, non è da intendersi come il capro espiatorio su cui ricadono le responsabilità proprie del datore di lavoro, il quale comunque resta l'unico responsabile della sicurezza generale del cantiere.



Sul coordinatore in fase di esecuzione, ricadono oltre alla responsabilità inerente la sicurezza generale del cantiere di cui all' [art. 92. c.1](#) lettere a) e b) che da sempre rappresenta l' obbligo più importante che afferisce le funzioni del CSE, anche gli obblighi esplicitati alle lettere c) e d) i cui dettami in questa fase specifica non sono da sottovalutare o prendere sottocampo.



Attenzione!!!

La lettera c) impone al coordinatore l'obbligo di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;



Questo punto normativo, acquisisce maggiore importanza in virtù di quanto dispone la lettera d) del medesimo articolo, **che obbliga il coordinatore per la fase di esecuzione, a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali, al fine di coinvolgere i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quelli Territoriali (RLST), in un programma di miglioramento della tutela dei lavoratori, punto fondamentale della strategia di mitigazione del rischio di contaminazione** e che obbliga il CSE alla verifica ed al controllo dell'attuazione delle procedure.



Rispetto agli accordi sindacali sottoscritti il 19 ed il 24 marzo, nonché quello del 24 aprile 2020, le lettere c) e d), del comma 1, obbligano il CSE ad interagire con il datore di lavoro, allo scopo di mettere in atto le procedure condivise dagli accordi citati e finalizzati al contrasto della diffusione della contaminazione epidemiologica.



Il CSE deve adoperarsi al fine di verificare che le attività lavorative siano organizzate dal datore di lavoro in modo sicuro, assicurandosi che i rispettivi lavoratori adottino misure tecniche ed organizzative tali, da ridurre al minimo i rischi connessi alla diffusione del virus. Questo in virtù anche dell'art. 92 c. 1 lettere e) ed f).



Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nel caso in cui fosse contestata la violazione dell'adempimento all'articolo 92 comma 1 lettera c), è passibile di una sanzione che ai sensi dell'art. 158 comma 2 lettera a), prevede l'arresto da due a tre mesi o l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.



L'inadempienza dell'art. 92 comma 1 lettera d), prevede una sanzione leggermente inferiore, ma comunque in caso di problematiche sanitarie legate al cantiere, il giudice di turno vorrà sapere quali sono le strategie adottate dal CSE per contrastare la diffusione del contagio.



Tale obbligo dipende oltre che dalle specifiche disposizioni di prevenzione antinfortunistiche dettate dal Decreto legislativo 81-2008, anche dal generico articolo [2087 c.c.](#), in base al quale, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.



Tutto questo con l'ovvia conseguenza che, ove non si ottemperi all'obbligo di tutela, gli sarà imputato "giustamente" il reato omissivo in forza dell'articolo 40 comma 2 del codice penale, secondo il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.



Un altro articolo che si deve prendere in considerazione, è l'art. 2050 del Codice Civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose), il quale, stabilisce che "chiunque" cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

L'INFORMAZIONE

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO



L'informazione, negli accordi sindacali sottoscritti, rappresenta in assoluto il primo punto condiviso tra le parti sociali. Questo punto obbliga il datore di lavoro anche con l'ausilio degli enti bilaterali di cui all'art. 51 del T.U., di informare i lavoratori sulle regole di igiene dettate dall'Istituto Superiore della Sanità.



L'informazione dovrà avvenire attraverso modalità idonee ed efficaci come per esempio consegnando o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati, appositi cartelli che visibilmente indicano le corrette modalità di comportamento e di igiene personale.



Nel caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i Datori di Lavoro dovranno fornire ai lavoratori materiale nella loro lingua madre, o ricorrere a depliant informativi, con indicazioni grafiche di facile apprendimento.



L'impresa affidataria, di concerto con il Committente o il Responsabile dei lavori ed in sinergia con il **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione**, definirà le modalità d'informazione per i soggetti che dovranno entrare in cantiere quali lavoratori autonomi, tecnici, visitatori, fornitori etc..



E' fondamentale ricordare che i lavoratori autonomi dovranno essere gestiti e coordinati dai datori di lavoro delle imprese affidatarie e dal committente ai sensi dell'art. 26 d. lgs. 81/2008, mentre il CSE, ai sensi dell'art. 92 c. 1 lettera a) si assicura che il POS sia adeguatamente formulato anche in funzione delle attività affidate ai lavoratori autonomi e delle imprese subappaltatrici.



Teniamo presente che l' art. 94 stabilisce che i lavoratori autonomi, fermo restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 81/2008, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il tutto ai fini della sicurezza generale nonché quella riguardante la mitigazione del rischio contagio.



Il coordinatore alla ripresa dei lavori, attraverso una riunione di coordinamento, insieme a tutti i lavoratori ed i rispettivi datori di lavoro, dovrà ai sensi dell'art. 92 c.1 lett.c), informare i lavoratori circa i rischi connessi all'attività lavorativa, dettando in modo efficace, le procedure COVID-19 a cui attenersi.



Relativamente agli accordi sindacali, le informazioni che bisogna impartire, dovranno riguardare:

1) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali e di chiamare nel caso, il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria al numero 1500 covid-19 o al numero 112, seguendo le indicazioni;



2) le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura e la modalità di conservazione dei dati ed inerenti la privacy.



3) l'obbligo di non fare ingresso o di non permanere nel cantiere e di dichiararlo tempestivamente, laddove, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc);



4) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro, nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);



Abbiamo precedentemente detto che il CSE, dovrà garantire il rispetto dell'art. 92 ed in particolare le lettere e) e f) del comma 1, provvedendo a segnalare al committente le inadempienze ravvisate in merito delle osservanze imposte, e laddove necessario sospendere l'attività nel caso ravvisi un pericolo grave ed imminente in virtù delle mancate osservazioni alle procedure.



Relativamente al punto 2 dell'accordo federale, ai lavoratori, prima dell'accesso in cantiere dovrà essere controllata la temperatura corporea. Se tale temperatura risultasse superiore ai 37.5° , non può essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.



Nel caso in cui venga riscontrato il superamento della temperatura, il lavoratore dovrà essere invitato ad informare il proprio medico curante, il quale a sua volta dovrà impartire le indicazioni necessarie per la gestione del caso. Queste persone, dovranno essere isolate, ma soprattutto non dovranno essere accompagnate o inviate al Pronto Soccorso o condotte all'interno delle baracche di cantiere.



Inoltre il datore di lavoro o il cse informa preventivamente i lavoratori della preclusione dell'accesso al cantiere a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenienti da zone a rischio.



ATTENZIONE!!! Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio o l'assenza di contatti (negli ultimi 14 giorni), con soggetti risultati positivi al COVID-19, bisogna prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento di dati sensibili.



Per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, è importante l'interazione con il medico competente di ogni impresa, affinché si possa predisporre una efficace strategia dei controlli anche in virtù del rispetto e della tutela della privacy.



Un'efficiente informazione passa anche attraverso un'efficace comunicazione del rischio, utilizzando un'opportuna segnaletica di sicurezza, graficizzando le regole comportamentali più importanti da adottare e segnalando percorsi, accessi, divieti e obblighi di prescrizione.



Il layout di cantiere dovrà contenere tutte queste informazioni, riportando se possibile, le aree di intervento distinte e destinate alle diverse imprese secondo il cronoprogramma condiviso. Sul layout di cantiere andrebbe indicato anche il numero max di addetti per area di intervento in virtù anche dell'allegato IV del D. Lgs. 81/2008.

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

PRECAUZIONI IGIENICHE

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO



E' obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda, adottino tutte le precauzioni igieniche necessarie, ed in particolare prestare particolare attenzione alla pulizia delle mani. L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti; E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica attraverso dispenser presenti nelle aree comuni o condivise tra più imprese.



Nel caso specifico, il coordinatore per la sicurezza deve considerare gli apprestamenti per l'igiene, alla stregua di dispositivi di sicurezza collettivi il cui costo è da ricomprendere tra quelli della sicurezza e non assoggettabili a ribasso.



Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi, con tutti i dispositivi ritenuti necessari.



Questo aspetto è di fondamentale importanza, in quanto il coordinatore, nel caso di più imprese, deve garantire a tutti la possibilità di avvalersi di soluzioni igienizzanti. Per questo motivo si dovranno garantire apprestamenti collettivi, a oltre quelli che ogni organizzazione, nell'attuazione dei propri obblighi datoriali, deve predisporre per i propri lavoratori.



Questo significa che nei cantieri ove siano previste più imprese, i dispenser igienizzanti devono essere collocati nelle aree comuni e a disposizione di tutti i lavoratori indipendentemente dall'impresa di appartenenza. I guanti invece, saranno a carico delle singole organizzazioni.



Di fondamentale importanza per il coordinatore per la sicurezza è l'aggiornamento del layout di cantiere, anche in virtù degli obblighi che ricadono sul datore di lavoro, nel rispetto del punto 1 e punto 12 dell'[allegato IV](#) del testo unico, che garantisce ad ogni lavoratore, la disponibilità di singoli armadietti per il vestiario, da collocare in appositi spazi o baracche igienicamente sanificate da destinare a spogliatoi.



Il punto 1.13 dell'Allegato IV prevede inoltre, che gli apprestamenti per la pulizia delle installazioni igienico-assistenziali e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. Questo significa che



gli apprestamenti non condivisi o non collettivi, non rientrano tra i costi della sicurezza. Rientrano tra i costi della sicurezza solo ed esclusivamente gli apprestamenti comuni ed utilizzati da tutti, indipendentemente dall'impresa di appartenenza.

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO



I protocolli condivisi tra le associazioni sindacali, non prendendo in considerazione il ruolo e la funzione del coordinatore per la sicurezza, si riferiscono esclusivamente ai datori di lavoro rispetto ai quali vengono dettate precise direttive ai sensi del Testo Unico della Sicurezza dei Lavoratori.



In virtù della gestione delle imprese fornitrici e subappaltatrici, il Decreto Legislativo 81-2008, risolve l'aspetto del coordinamento tra le diverse imprese, attraverso l'articolo 26 del titolo I, che attiene gli **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**



Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa subappaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno del proprio cantiere, nonché nell'ambito dell'intero ciclo costruttivo, fornisce ai soggetti interessati, dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.



I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;



b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione, dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Fermo restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, l'obbligo di coordinamento non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. In tal caso valgono le prescrizioni introdotte con i protocolli sindacali a cui il CSE deve prestare attenzione.



E' compito del datore di lavoro
elaborare idonee procedure, anche
coinvolgendo gli

RLS o RLST per gli aspetti di loro
competenza, nelle quali si deve tener
conto dei punti che seguono.



Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita contingentate, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;



Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo dei rispettivi automezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.



Nel caso in cui questo non fosse possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione, laddove non sia stato previsto uno scambio telematico al fine di evitare il ravvicinamento degli operatori;



Per fornitori e trasportatori o altro personale esterno, indicare o installare servizi igienici dedicati ed ove possibile, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. Sarà necessario garantire per i serv. igienici, un'adeguata pulizia giornaliera, anche mediante personale interno adeguatamente formato nel merito dell'uso dei detergenti e del rischio connesso all'uso delle sostanze chimiche.



Va limitato, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori e qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali previste. Tutte le norme qui indicate dovranno essere estese a tutte le aziende che concorrono alla realizzazione dell'opera.



Dalla lettura dei protocolli sindacali, si comprende che ricade sul datore di lavoro l'obbligo di dare attuazione a quanto concordato. Nei cantieri in cui operano più imprese, spetta invece al CSE, organizzare e mettere in atto le disposizioni organizzative. Non sarebbe possibile gestire e programmare tali procedure per ogni singola impresa. Il coordinatore deve provvedere a dettare procedure condivise sulla sua azione di coordinamento.

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

PULIZIA E SANIFICAZIONE

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO



Questo rappresenta uno dei punti fondamentali su cui si basa la strategia per il contenimento della diffusione del virus.



Ogni azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei propri locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio, bagni chimici, depositi, etc.);



L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori, nell'uso delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, il manico del trapano o del martello demolitore, il volano della betoniera, il telecomando della gru etc.)



Si inviteranno i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che le attrezzature vengano utilizzate, solo ed esclusivamente dalle medesime persone incaricate all'uso, durante tutto il turno di lavoro.



I mezzi d'opera (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, dumper, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, dovranno essere igienizzati continuamente, ed in particolare le parti riguardanti volanti, maniglie, quadri di comando, ecc. Lo stesso discorso vale per gli attrezzi manuali se destinati ad un utilizzo comune tra più lavoratori.



Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia delle attrezzature di lavoro, in modo che ogni lavoratore possa provvedervi autonomamente;



Nel caso specifico, il Coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 92 comma 1 lettera e), qualora ravvisasse l'inadempienza nel merito delle procedure per la sicurezza del cantiere, segnala l'inadempienza al committente e per conoscenza all'azienda interessata, la quale dovrà rigorosamente provvedere a mettere in atto le prescrizioni imposte.



Nel caso di non osservanza delle disposizioni imposte, il CSE prima di coinvolgere gli organi di vigilanza così come dettato dall'articolo. 92 lettera e), può, proporre la sospensione dell'attività specifica, onde evitare sanzioni da parte degli organi ispettivi.



L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri di comando, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendale. Va comunque garantita a fine turno, la sanificazione di tastiere, schermi, mouse, scrivanie, cartelle e distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti;



Ogni impresa, nell' ambito della propria organizzazione, a fine lavoro avrà cura di sistemare le attrezzature e i materiali necessari al processo produttivo, in modo tale da tenere il cantiere ordinato e pulito. Questo in ottemperanza del punto 1.1.6 dell'Allegato IV che stabilisce quanto segue:



1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. Inoltre.....



L'allegato XIII (PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE) al punto 2.2, sancisce che ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente, precisando che



il rischio di contaminazione potrebbe essere accentuato dalle particelle di polvere presenti nell'aria, in quanto rappresentano un potenziale vettore per la diffusione di batteri e virus.



La sicurezza del cantiere e quindi dei lavoratori, passa anche attraverso l'ordine e la pulizia, che il CSE deve garantire attraverso efficaci azioni di coordinamento. E' importante sottolineare, per quanto questo aspetto possa non essere da tutti condiviso, che il CSE in virtù degli accordi in questione, diviene il garante dell'attuazione delle misure di sicurezza che il datore di lavoro deve porre in atto per la tutela della salute dei propri lavoratori.



Nel caso venga accertata la presenza di una persona positiva al Covid-19, l'azienda procede alla pulizia e sanificazione di tutto il cantiere, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;



La circolare indica esattamente la procedura di sanificazione degli ambienti in cui abbiano soggiornato i lavoratori positivi al COVID-19. Le misure per la pulizia da applicare sono chiaramente indicate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminate da SARS-CoV-2, prima di essere nuovamente riutilizzate, devono essere sottoposte a completa sanificazione, attraverso un'impresa abilitata e certificata.



Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% con un detergente neutro.



Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa idonei DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, seguendo attentamente le misure indicate per la rimozione dei DPI in sicurezza (svestizione).



Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici che potrebbero essere state contaminate, quali muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e dei sanitari, attrezzature etc.. Per questa procedura, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto di categoria B UN3291 (numero d'identificazione a quattro cifre del rifiuto il cui trasporto è soggetto all'ADR) .



I DPI che generalmente vengono usati durante il corso dei lavori, non sono da considerarsi rifiuti speciali e per tanto possono essere smaltiti come rifiuti generici attraverso la raccolta differenziata.



Per le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli specifici con il coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST).



Per quanto riguarda le precauzioni igieniche-sanitarie dei singoli soggetti, i lavoratori dovranno attenersi alle disposizioni del DPCM del 04/03/2020 dettato dall'Istituto di Superiore di Sanità ed il Ministero della Salute.



Riportiamo qui le raccomandazioni suggerite

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, supermercati, farmacie, tabaccai, ed altri luoghi consentiti, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.



2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Contenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
5. Igiene respiratoria (starnutire oppure tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).



6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce (usare essenzialmente le mascherine facciali);
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.



DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Anche questo capitolo richiede un'attenzione particolare da parte del CSE, il quale dovrà garantire che le imprese coinvolte nelle lavorazioni di cantiere, si attengano alle disposizioni dei relativi POS, ma soprattutto alle disposizioni impartite attraverso il PSC.



In cantiere è necessario:
richiedere ai lavoratori il rispetto della
distanza di almeno 1 metro durante tutta
l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia
possibile, mantenere tale distanza di
sicurezza, definire con il datore di lavoro
le strategie alternative da mettere in
campo.



E' necessario imporre ai lavoratori, il divieto di assembramenti nei locali per lavarsi, negli spogliatoi, nei refettori, nei locali di ricovero e di riposo, o altri baraccamenti.



Nei cantieri, ove non sia possibile garantire il distanziamento di sicurezza di **almeno 1 metro**, il CSE, congiuntamente alla direzione lavori, il committente o il responsabile dei lavori, nonché con coinvolgimento del RLS o del RLST, deve necessariamente predisporre una diversa organizzazione del lavoro, intervenendo e modificando il cronoprogramma dei lavori.



Ove possibile, è necessario predisporre una eventuale diversa organizzazione per la fruizione degli spazi comuni, turnazione delle pause di lavoro, oltre che disporre lo sfasamento degli orari di lavoro nonché dell'ingresso e dell'uscita dal cantiere.



La modifica del cronoprogramma sarà fondamentale per favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, al fine di evitare situazioni di criticità dovute alla presenza di lavoratori di più imprese o della stessa impresa, predisponendo se possibile, un nuovo layout di cantiere in cui saranno individuate le zone di lavoro, con indicazione del numero di lavoratori da impiegare nell'area specifica.



In azienda è necessario predisporre regolamenti interni per il controllo dell'accesso al cantiere. In caso di riunioni, è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno del sito e contingentare l'accesso agli spazi comuni;



Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere, imponga di lavorare a distanza interpersonale minore alla distanza di sicurezza di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, deve rendersi obbligatorio l'uso delle mascherine e altri dispositivi protettivi.



L'adozione dei dispositivi di protezione individuale, risulta di fondamentale importanza per contrastare la diffusione del virus. L'efficacia di tale disposizione resta però condizionata alla loro reperibilità e disponibilità in commercio.



Data la situazione emergenziale, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e certificate dall'INAIL.



In mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli stessi ed ove possibile ricorrendo allo smart working.



Nei cantieri ove sia prevista la presenza di più imprese, il CSE laddove verifichi il mancato uso dei DPI assegnati, dovrà intervenire richiamando il soggetto inadempiente, anche attraverso la redazione di un verbale di constatazione ed eventualmente la sospensione della fase lavorativa specifica, qualora necessaria.



Il CSE dovrà definire, in virtù di proprie e soggettive considerazioni, procedure di controllo, coinvolgendo i preposti alla sicurezza chiamati alla vigilanza ed al controllo della corretta applicazione delle disposizioni impartite dal datore di lavoro, e con questi confrontarsi.



E' necessario prendere atto che, i preposti indicati dalle aziende, siano adeguatamente formati in virtù delle responsabilità che gli vengono trasferite, ai sensi delle norme vigenti. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, vigilando sull'applicazione degli obblighi imposti con il POS e con il PSC.



Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro e obbligando l'uso di guanti e mascherine monouso, coperture di carta dei sediolini, ma soprattutto, ove possibile, privilegiare l'uso delle autovetture personali.



Questo aspetto del trasferimento dei lavoratori da e per il cantiere, non rientra tra le competenze del CSE, ma ricade solo ed esclusivamente in capo al datore di lavoro. Il CSE non prende in considerazione ciò che avviene al di fuori del luogo in cui si lavora.



Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza individuali, il datore di lavoro, attraverso l'aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza, indicherà i DPI che i lavoratori dovranno obbligatoriamente indossare. In ambienti particolarmente polverosi come i cantieri, dovranno essere privilegiate mascherine FFP2 senza valvole.



Per la protezione del vestiario e solo per una maggiore protezione, sarebbe utile indossare tute total body monouso, in tyvek o altro materiale leggero. Anche gli occhiali o visiere protettive, dovranno essere utilizzate con continuità, ricordando che le polveri, ed in particolare i luoghi polverosi potrebbero essere veicolo di una maggiore contaminazione.



GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI, DAGLI SPAZI COMUNI E DELLE INTERFERENZE.



Si dovranno favorire orari di ingresso ed uscita, nonché orari per la pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);



L'ingresso in azienda di lavoratori, già risultati positivi all'infezione da COVID 19, dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta negativizzazione" del tampone, questo secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.



Ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.



I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in cantiere. In ambienti stretti e spazi contenuti, è preferibile ridurre il numero dei lavoratori.



Negli spogliatoi, o sui ponteggi se non può essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione per evitare l'assembramento.



Per l'uso dei ponteggi, il datore di lavoro insieme al CSE predisporranno un programma di lavori tali da garantire, per ogni impalcato la presenza di un solo lavoratore. Sui ponteggi l'uso dei DPI è sempre obbligatorio. Gli spogliatoi e gli spazi comuni saranno sanificati e puliti periodicamente utilizzando idonei detergenti.



Il committente o l'impresa affidataria è tenuta a dare, alle imprese esecutrici, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

FORMAZIONE

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO



Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;



Il mancato completamento dell'aggiornamento professionale o quello abilitante, entro i termini previsti per tutti i ruoli o le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, permette, per gli effetti dell'emergenza COVID-19, la possibilità di continuare lo svolgimento dell'attività specifica della mansione.



A titolo esemplificativo:
-l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità;
-l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista;
-il lavoratore potrà continuare a svolgere il proprio lavoro.



I lavoratori utilizzati dal datore di lavoro per la gestione della sicurezza del cantiere, come i preposti o il responsabile addetto al controllo delle procedure (Covid Manager), sicuramente dovrebbero aver ricevuto un'adeguata formazione nel merito delle responsabilità soggettive



Ciò premesso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dovrà, nel caso in cui la sanificazione sia affidata ad un'azienda esterna, verificare che questa abbia le necessarie certificazioni ed abilitazioni. L'intervento di sanificazione dovrà essere effettuato nel momento in cui in cantiere non vi è la presenza dei lavorotari.



Il CSE avrà cura di verificare che il lavoratore incaricato alle pulizie, così come indicato dai protocolli condivisi, abbia ricevuto specifica formazione nel merito delle procedure legate all'uso di sostanze chimiche pericolose, quali la pericolosità per l'ambiente e per le persone dell'ipoclorito di sodio concentrato o dell'acido cloridrico.



CONCLUSIONI ED INTEGRAZIONI



Tra le tante articolazioni normative introdotte in questo periodo emergenziale, spicca il capitolo che riguarda l'esclusione delle responsabilità del debitore, con decadenze delle penali connesse a ritardi di pagamenti o omessi adempimenti contrattuali, per la mancata conclusione dei lavori a seguito dell'impossibilità di effettuazione degli stessi.



Questo in virtù delle disposizioni, di carattere generale, di cui all'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, ed ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile a riguardo delle responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.



Nell'ambito del protocollo del 24 aprile 2020, quale ultimo punto, viene introdotto dalle parti sociali, una strategia del tutto innovativa riguardante il controllo e l'aggiornamento del protocollo stesso. In effetti viene prevista la costituzione in azienda di un comitato **per l'applicazione e la verifica** delle procedure del protocollo, con l'ausilio e la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e del RLS.



Laddove, per la particolare tipologia dell'impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.



Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari, comitati per le finalità sottese, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.



Con nota del Ministero dell'Interno inviata a tutti Prefetti d'Italia, al capitolo per le attività produttive e commerciali, si autorizzano le parti interessate alla programmazione di attività di vigilanza sull'attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza COVID-19.



Allo scopo di attivare l'attività di vigilanza, i Prefetti possono nel merito costituire nuclei a composizione mista nell'ambito delle rispettive competenze utilizzando: personale del corpo dei VV.F., Ispettorato del Lavoro, Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, nonché delle ASL territoriali.



La direttiva del Ministero del Lavoro chiarisce inoltre che nella fase dei controlli, le inadempienze previste dai protocolli richiamati, e la loro violazione e per questo implica l'applicazione delle sanzioni previste [dall'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020.](#)



La direttiva chiarisce altresì, che le violazioni che accertino la sussistenza di un illecito penale, vanno regolamentate nell'ambito del quadro normativo del D. Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori. Laddove, per le inadempienze dei regolamenti imposti, si faccia riferimento al solo art. 4 del D.L. 25/03/2020



Allo scopo d'impedire la diffusione del contagio, si configura per l'organo di vigilanza, la possibilità di chiusura dell'attività, già all'atto dell'accertamento, disponendo la chiusura dell'attività per un periodo non superiore a 5 giorni. Nella successiva fase di adozione del provvedimento di competenza del Prefetto, il periodo di chiusura potrà essere scomputato dalla sanzione che andrà ad applicarsi.



LISTA DI CONTROLLO PER UN ACCESSO SICURO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

La *CHECK LIST* scaricabile al link sotto riportato, permette al coordinatore in fase di sicurezza di capire se il cantiere, detiene i requisiti essenziali per ritenerlo sicuro ai fini della diffusione e contenimento del coronavirus, nel rispetto dei protocolli sindacali sottoscritti.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSdVUUpw5RUv9hEYZUvJip-ALHBtcX96PDI_DInrWoSVIJn15cZmVBMnhARn5nZ1T5Wos9TLOTWx4fhd/pubhtml

Ordine architetti
pianificatori paesaggisti
conservatori
Provincia di Benevento



Arch. Antonio D'Avanzo

"ANDRÀ TUTTO BENE"
GRAZIE PER L'ATTENZIONE PRESTATATA!

ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI BENEVENTO